

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 11 aprile 2023

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

**Procedure di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini della nomina a giudice
onorario di pace e a vice procuratore
onorario, presso le Corti di appello.**





S O M M A R I O

Corte di appello di Ancona:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04030) Pag. 1

Corte di appello di Bari:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04032) Pag. 5

Corte di appello di Bologna:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04033) Pag. 10

Corte di appello di Brescia:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04034) Pag. 15

Corte di appello di Cagliari:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04035) Pag. 19

Corte di appello di Caltanissetta:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04036) Pag. 24

Corte di appello di Campobasso:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04037) Pag. 29

Corte di appello di Catania:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04038) Pag. 33

Corte di appello di Catanzaro:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04039) Pag. 38

Corte di appello di Firenze:

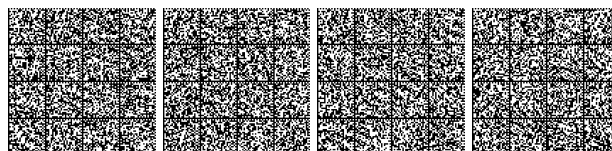
Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04040) Pag. 42

Corte di appello di Genova:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04041) Pag. 47

Corte di appello di L'Aquila:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04031) Pag. 52



Corte di appello di Lecce:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04042) Pag. 57

Corte di appello di Messina:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04043) Pag. 61

Corte di appello di Milano:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04044) Pag. 66

Corte di appello di Napoli:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04045) Pag. 70

Corte di appello di Palermo:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04046) Pag. 75

Corte di appello di Perugia:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04047) Pag. 80

Corte di appello di Potenza:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04048) Pag. 85

Corte di appello di Reggio Calabria:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04049) Pag. 90

Corte di appello di Roma:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04050) Pag. 94

Corte di appello di Salerno:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04051) Pag. 99

Corte di appello di Torino:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04052) Pag. 104

Corte di appello di Trento:

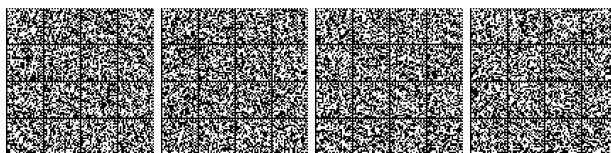
Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04053) Pag. 108

Corte di appello di Trieste:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04054) Pag. 113

Corte di appello di Venezia:

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario. (23E04055) Pag. 118



AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 14 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Ancona - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Jesi - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Senigallia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Camerino - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Pesaro - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Fano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Macerata Feltria - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla,



firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.cms.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.



La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività a tenore del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla medesima delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successivamente presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.



Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La suddetta graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti



fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Ancona, 21 dicembre 2022

Il Presidente: CATELLI

23E04030

CORTE DI APPELLO DI BARI

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 21 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

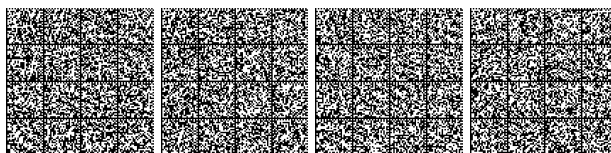
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;



Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Corte di appello di Bari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari: tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia: otto

posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani: due

posti;

Ufficio del giudice di pace di Bari: quindici posti;

Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Monopoli: due posti;

Ufficio del giudice di pace di Putignano: due posti;

Ufficio del giudice di pace di Foggia: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cerignola: due posti;

Ufficio del giudice di pace di Lucera: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Manfredonia: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico: due posti;

Ufficio del giudice di pace di San Giovanni Rotondo: due

posti;

Ufficio del giudice di pace di San Severo: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Trani: tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Andria: un posto;

Ufficio del giudice di pace di Barletta: un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari.it> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (*FORM*) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito <http://www.csm.it/> a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

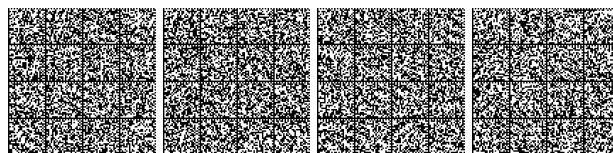
i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;



p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (*FORM*). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.



Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito <http://www.csm.it/> del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acqui-

sita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

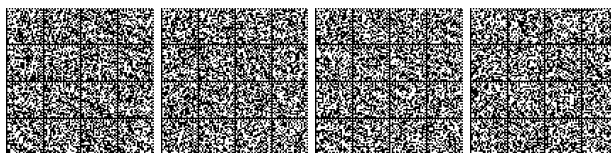
4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;



b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata;

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet <http://www.csm.it/> alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

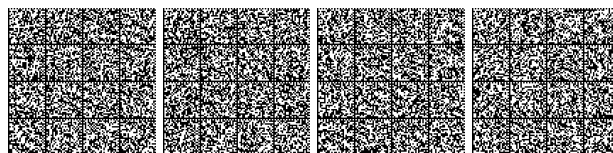
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.



Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Bari, 21 dicembre 2022

Il Presidente: CASSANO

23E04032

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.****IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 24 febbraio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 31 gennaio 2023;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 15 febbraio 2023 con la quale sono stati individuati i seguenti posti vacanti nel distretto della Corte d'appello di Bologna:

tre posti vacanti presso l'Ufficio del giudice di pace di Forlì;

Decreta:

La rettifica del bando di concorso con la modifica indicata in parte motivata.

Si riporta di seguito l'intero contenuto del bando di concorso, aggiornato a seguito della suddetta rettifica.

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - dieci posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì - tre posti;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - otto posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma - un posto;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna - cinque posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Bologna - dieci posti;

Ufficio del giudice di pace di Modena - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Finale Emilia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Forlì - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Pavullo nel Frignano - un posto;

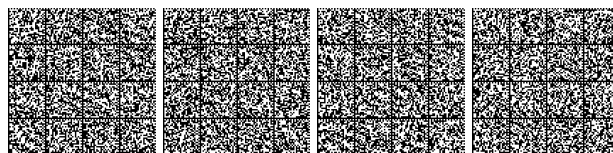
Ufficio del giudice di pace di Parma - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Ravenna - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Lugo - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Rimini - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Imola - un posto.



Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) essere di condotta incensurabile;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.
2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
 - c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
 - d) sono stati collocati in quiescenza;
 - e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
 - f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;
 - g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no PEC);
- codice di sicurezza (*password*);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;



c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.



4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio Superiore della Magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio Superiore della Magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

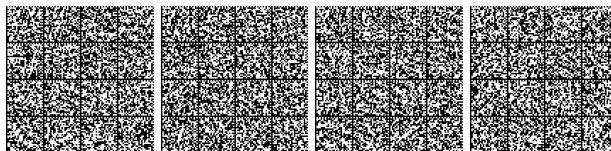
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.



10. Nel caso di tirocinanti che esercitano la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).



2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Bologna, 24 febbraio 2023

Il Presidente: DRIGANI

23E04033

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 14 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo - otto posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia - dieci posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Bergamo - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Grumello del Monte - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Brescia - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Chiari - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Crema - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Mantova - due posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

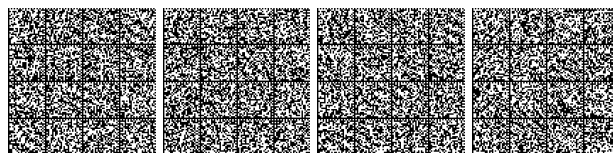
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.ono-ri.it> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;



posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onori> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.



Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera *a)* del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;



c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata,

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

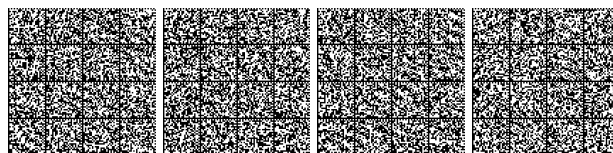
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.



2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Brescia, 14 dicembre 2022

Il Presidente: CASTELLI

23E04034

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 19 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;



Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro - tre posti;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Cagliari - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Isili - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Tortolì - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Macomer - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Pattada - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Tempio Pausania - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm./onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm./onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del *file* e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del *file* pdf deve essere di 10 Mb e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);



q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

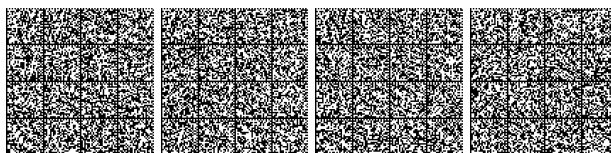
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.



Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti indicati dall'art. 1 dal presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a viceprocuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i viceprocuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.



8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di Giudice onorario di pace ovvero di vice Procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il Giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.



Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Cagliari, 12 gennaio 2023

Il Presidente: CUCCA

23E04035

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - quattro posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Caltanissetta - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Nicosia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Agira - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Barrafranca - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Centuripe - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Leonforte - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Piazza Armerina - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Regalbuto - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Troina - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

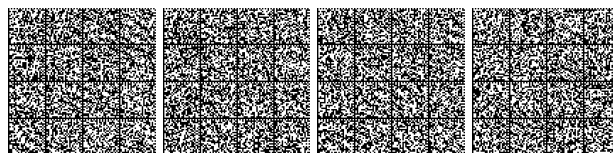
d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL: <https://concorsi.csm/onorari> - per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL: <https://concorsi.csm/onorari> - deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1, vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta, all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.



2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio Superiore della Magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio Superiore della Magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f), del comma 1, del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6, redatto dalla struttura della formazione decentrata;

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6, redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitano la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8, che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11, conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.



14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Caltanissetta, 27 dicembre 2022

Il Presidente vicario: GIAMBERTONI

23E04036



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.****IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 10 gennaio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con le quali sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.*Apertura dei termini*

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia - due posti;

Ufficio del Giudice di pace di Campobasso - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Castel San Vincenzo - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Venafrò - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Termoli - un posto.

Art. 2.*Requisiti per la nomina*

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.*Domanda telematica di partecipazione,
modalità e termine per la presentazione*

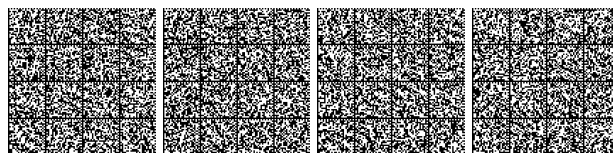
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> - deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.



4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

- a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;
- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

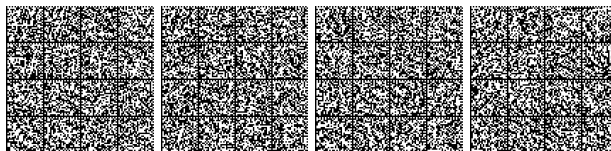
- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
- b) la minore età anagrafica;
- c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i rela-



tivi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera *a)* del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

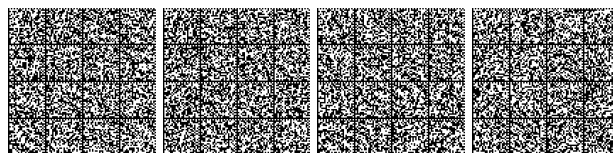
d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.



3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da prove garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

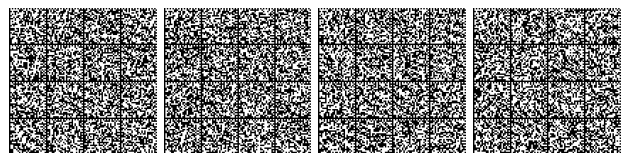
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.



3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Campobasso, 13 gennaio 2023

Il Presidente: PUPILELLA

23E04037

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 14 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Ufficio del giudice di pace di Militello in Val di Catania - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Catania - tre posti;



Ufficio del giudice di pace di Biancavilla - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Bronte - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Giarre - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Paternò - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Randazzo - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Ragusa - cinque posti;
 Ufficio del giudice di pace di Modica - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Avola - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Palazzolo Acreide - un posto;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone - due posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania - sei posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa - due posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa - quattro posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) essere di condotta incensurabile;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
 - c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
 - d) sono stati collocati in quiescenza;
 - e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
 - f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;
 - g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari.it> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

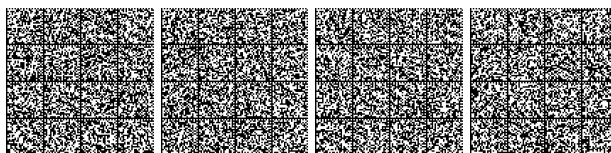
4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge



10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

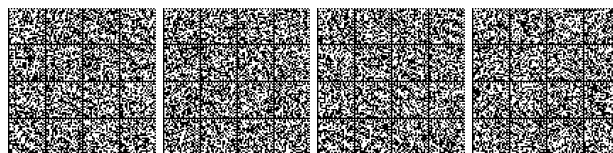
b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;



c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata

10. Nel caso di tirocinanti che esercitano la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare, saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

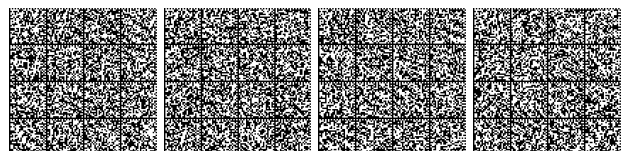
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.



Art. 12.
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Catania, 19 dicembre 2022

Il Presidente: PENNISI

23E04038

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 21 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.
Apertura dei termini

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Oriolo - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Trebisacce - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Catanzaro - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cosenza - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Rogliano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di San Giovanni in Fiore - un posto;

Ufficio del giudice di pace di San Marco Argentano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Spezzano della Sila - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cirò - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Filadelfia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Paola - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Belvedere Marittimo - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Scalea - un posto.

Art. 2.
Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).



Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no PEC);
- codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, cap);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) L'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;



d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando *upload* della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) *nulla-osta* all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.



5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;
- f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

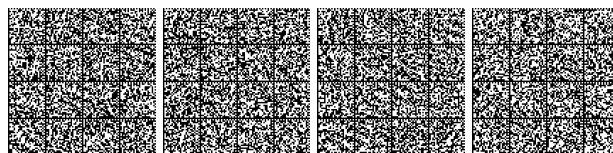
13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.



Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione del tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Catanzaro, 13 gennaio 2023

Il Presidente: REILLO

23E04039

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.****IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

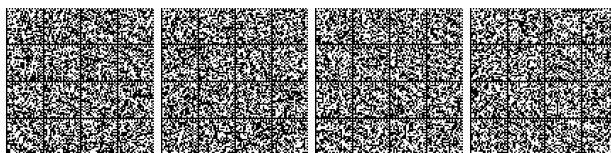
Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e ss.;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a viceprocuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Corte di appello di Firenze:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - sei posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Arezzo - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Firenze - otto posti;

Ufficio del giudice di pace di Empoli - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Grosseto - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Arcidosso - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Livorno - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Portoferraio - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cecina - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Piombino - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Lucca - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Pisa - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Pontedera - un posto;

Ufficio del giudice di pace di San Miniato - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Volterra - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Pistoia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Prato - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Montepulciano - due posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> - deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.



4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

- a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o viceprocuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;
- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
- b) la minore età anagrafica;
- c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i rela-



tivi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 sono calcolati in giorni.

5. I titoli di preferenza di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, e *i)* del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera *a)* del comma 2 che precede.

6. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

7. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

8. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a viceprocuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente bando aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

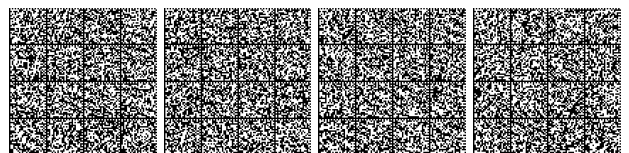
c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.



3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.



3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare, saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Firenze, 20 dicembre 2022

Il Presidente: NENCINI

23E04040

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e del 15 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 15 febbraio 2023 con la quale è stato disposto di provvedere alla pubblicazione di due posti all'Ufficio del giudice di pace di Savona, ad aggiungersi a quelli già pubblicati con delibera consiliare in data 6 dicembre 2022;

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 28 febbraio 2023;



Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - cinque posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Genova - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Chiavari - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Imperia - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Sanremo - un posto;

Ufficio del giudice di pace di La Spezia - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Carrara - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Savona - due posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

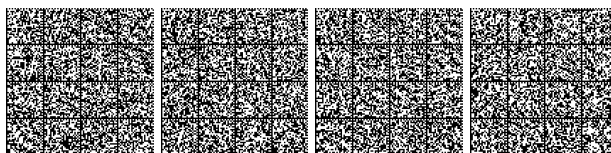
l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);



q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

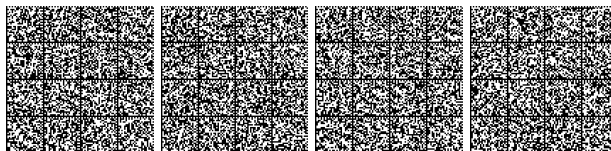
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.



Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 e 15 dicembre 2022 per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.



8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

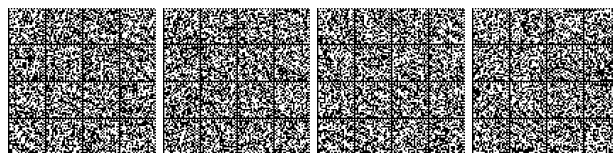
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.



Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Genova, 6 marzo 2023

Il Presidente: VIDALI

23E04041

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario nell'adunanza del 13 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Avezzano - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Pescara - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Chieti - due posti;

Ufficio del Giudice di pace di Guardiagrele - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di L'Aquila - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Penne - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Sulmona - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Castel di Sangro - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Gissi - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Pescara - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;



f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

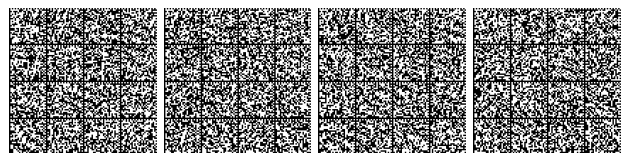
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alguno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.



10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

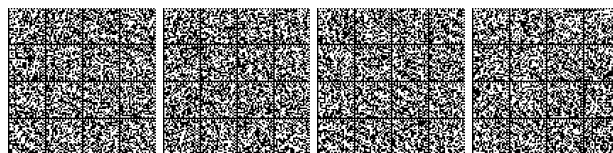
1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.



Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica.

I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità e indipendenza;

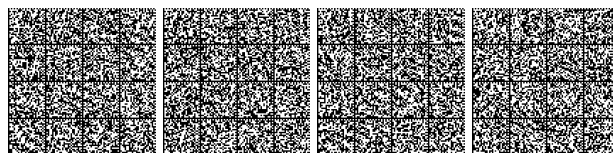
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.



12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 6 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del presente decreto possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo *internet* www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

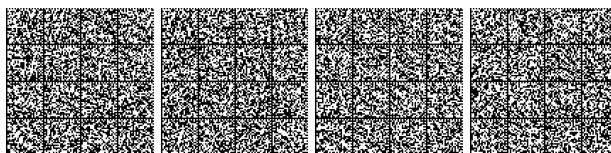
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

L'Aquila, 20 dicembre 2022

Il Presidente: FRANCBANDERA

23E04031



CORTE DI APPELLO DI LECCE

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 2 gennaio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e, successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Casarano - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Gallipoli - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Tricase - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Ugento - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Taranto - sette posti;

Ufficio del giudice di pace di Grottaglie - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Martina Franca - un posto;

Ufficio del giudice di pace di San Giorgio Ionico - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.



4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

- a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;
- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

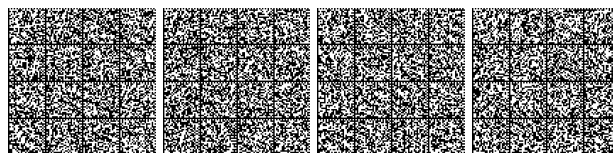
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
- b) la minore età anagrafica;
- c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.



3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti.

A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;

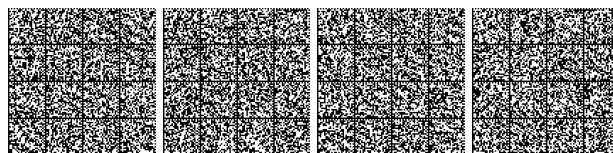
d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.



3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa all'individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.



3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Lecce, 2 gennaio 2023

Il Presidente: SCARDIA

23E04042

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario nell'adunanza del 15 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. - due posti;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Messina - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Ali' Terme - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Patti - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sant'Agata di Militello - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di

identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;



b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

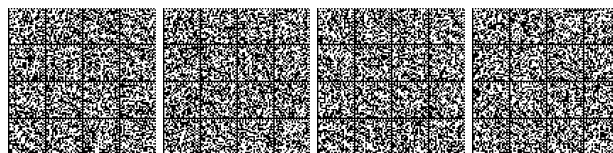
b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.



2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

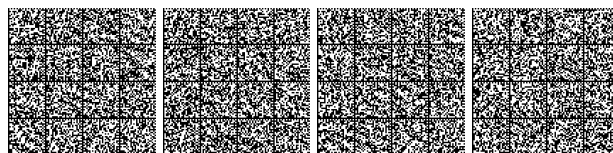
8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;



d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitano la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

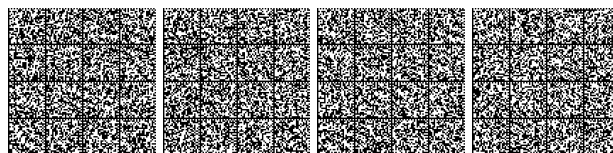
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.



Art. 12.
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Messina, 11 gennaio 2023

p. Il Presidente: SICURO

23E04043

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1. *Apertura dei termini*

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - quindici posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Legnano - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Como - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Lecco - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Lodi - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Milano - trentaquattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Rho - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Monza - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Pavia - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Abbiategrasso - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sondrio - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Varese - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Luino - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;



f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL - <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 mb e la risoluzione di scansione di 200 dpi in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

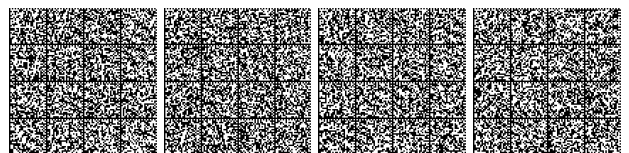
11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio



2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato» o di «notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte

«da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

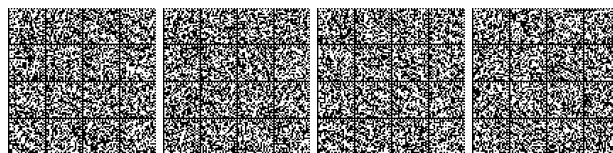
Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.



4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

- e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;
- f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- g) il rapporto di cui al comma 6) redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.



Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Milano, 20 dicembre 2022

Il Presidente: ONDEI

23E04044

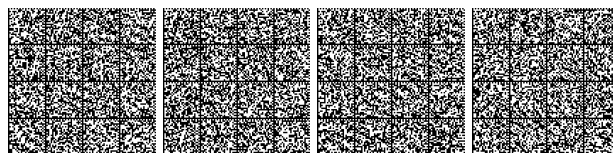
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 19 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;



Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-*bis* (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - sette posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - sette posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Avellino - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Cervinara - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Montoro - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Airola - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Guardia Sanframondi - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Mirabella Eclano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Montesarchio - due posti;

Ufficio del giudice di pace di San Giorgio La Molara - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sant'Agata De' Goti - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Napoli - quaranta posti;

Ufficio del giudice di pace di Barra - cinque posti;

Ufficio del giudice di pace di Capri - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Ischia - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Procida - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord - dodici posti;

Ufficio del giudice di pace di Casoria - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Frattamaggiore - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Acerra - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Marigliano - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Pomigliano D'Arco - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Caserta - sei posti;

Ufficio del giudice di pace di Arienzo - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Carinola - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Maddaloni - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Piedimonte Matese - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sessa Aurunca - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Teano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sorrento - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».



2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,

nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

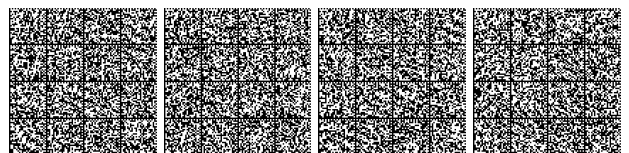
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;



i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sotto-indicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello, si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima, avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

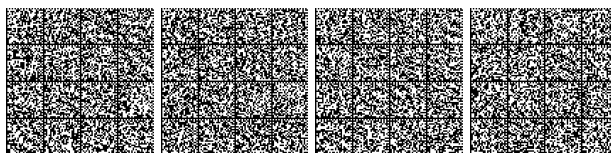
1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata, per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti, la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.



Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;
- f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;



b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magi-

strato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Napoli, 19 dicembre 2022

Il Presidente: DE CAROLIS DI PROSEDI

23E04045

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 12 gennaio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (*Uso della telematica*) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento - sei posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - undici posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani - tre posti;

Ufficio del Giudice di pace di Castelvetro - due posti;

Ufficio del Giudice di pace di Palermo - dieci posti;

Ufficio del Giudice di pace di Bivona - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Partanna - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Corleone - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Gangi - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Lercara Friddi - un posto;

Ufficio del Giudice di pace di Polizzi Generosa - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

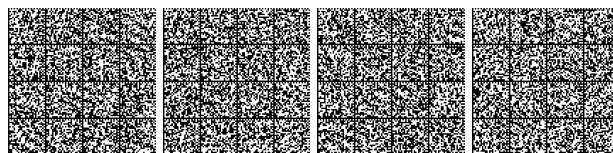
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;



m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di



avvocato o di notaio», di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'*upload* della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nullaosta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 (prot. P22663/2022), per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

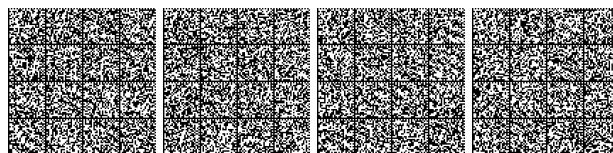
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi



della rete della formazione decentrata di cui alla lettera *f*) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata,

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del dlgs 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

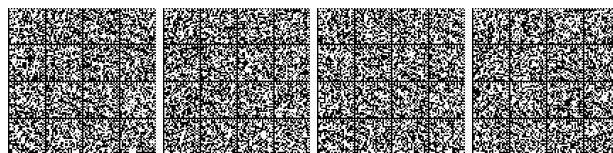
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.



4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Palermo, 16 gennaio 2023

Il Presidente: FRASCA

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 2 marzo 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 15 febbraio 2023 con la quale, tra le altre disposizioni, è stata parzialmente revocata la delibera del 6 dicembre 2022, segnatamente nella parte in cui prevedeva la pubblicazione di tre posti di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere, con il presente bando, alla rettifica e sostituzione del bando già adottato in data 22 dicembre 2022, con prot. n. 9942/2022, in modo da escludere dalla pubblicazione i tre posti di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Terni, conformemente a quanto disposto con la menzionata delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 15 febbraio 2023;

Decreta:

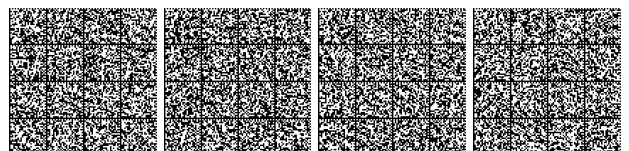
Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Perugia:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia un posto;
- Ufficio del giudice di pace di Perugia - un posto;
- Ufficio del giudice di pace di Castiglione Del Lago - un posto;

23E04046



Ufficio del giudice di pace di Città della Pieve - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Gubbio - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Foligno - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Norcia - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Todi - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Terni - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Orvieto - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- d) sono stati collocati in quiescenza;
- e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
- f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;
- g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di

identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del *file* e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del *file* pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

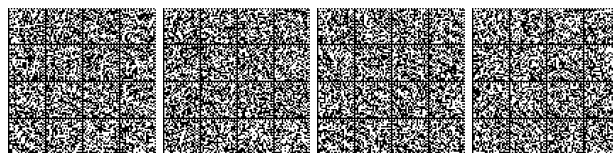
6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo *e-mail* di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

- a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;



b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM).

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.



2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notatile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

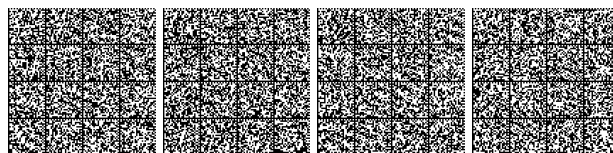
7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;



d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto. Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i

membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo *internet* www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare, saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.



Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Perugia, 2 marzo 2023

Il Presidente: D'APRILE

23E04047

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 22 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 15 febbraio 2023 con la quale ha disposto quanto segue:

a) di revocare la delibera consiliare in data 6 dicembre 2022 nella parte in cui prevede la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

Corte di appello di Potenza: Ufficio del giudice di pace di Calvello - un posto;

b) di rettificare la delibera consiliare in data 6 dicembre 2022, come modificata dalle successive delibere del 14 e 21 dicembre 2022, concernente la «Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116» nel senso che laddove sono scritte le parole: «Ufficio del giudice di pace di Lagonegro due posti» si leggano le parole «Ufficio del giudice di pace di Lagonegro un posto»;

c) di provvedere ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 alla pubblicazione dei seguenti posti vacanti di magistrato onorario, da aggiungersi a quelli già pubblicati con delibera consiliare in data 6 dicembre 2022:

Corte di appello di Potenza: a) Ufficio del giudice di pace di Melfi - un posto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Lagonegro - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sala Consilina - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Irsina - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Potenza - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Bella - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Melfi - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Pescopagano - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Viggiano - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

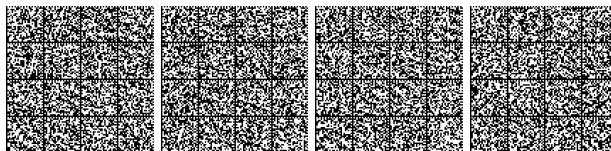
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;



c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari> - per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> - deve compilare l'apposito modulo (*form*) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato PDF, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file PDF deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito: www.csm.it - a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

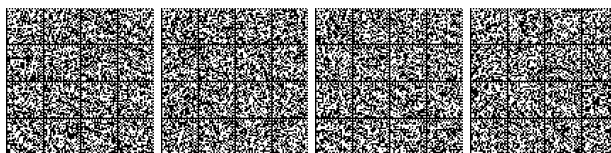
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.



Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli Istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (*form*). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni. I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di

avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli Istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato PDF e trasmetterla effettuando l'*upload* della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.



2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito: www.csm.it - del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

- a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;
- b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

- a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
- c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo



compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto. Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per Istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del Tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al Tribunale per i minorenni, al Tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet: www.csm.it - alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

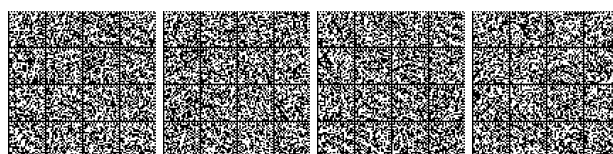
2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Potenza, 22 febbraio 2023

Il Presidente: SINISI

23E04048



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 2 gennaio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Locri - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Reggio Calabria - cinque posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <http://concorsi.csm.it> onorari per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
- codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it> onorari deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del *file* e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del *file* pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.



4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

- a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;
- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

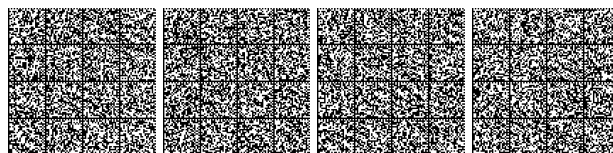
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
- b) la minore età anagrafica;
- c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.



3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), e), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio»; di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022 per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;

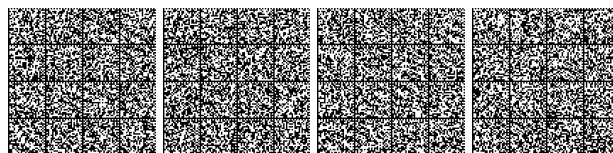
d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.



3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6) redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

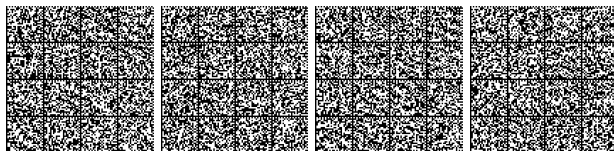
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.



3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo *internet* www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Reggio Calabria, 2 gennaio 2023

Il Presidente vicario: MUSCOLO

23E04049

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 22 febbraio 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 20 febbraio 2023, che modifica la precedente delibera del 6 dicembre 2022, e con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino - due posti;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia - un posto;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone - due posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina - sette posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti - due posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - diciotto posti;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli - un posto;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri - otto posti;
 Ufficio del giudice di pace di Cassino - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Gaeta - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Civitavecchia - due posti;
 Ufficio del giudice di pace di Ferentino - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Latina - undici posti;
 Ufficio del giudice di pace di Fondi - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Terracina - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto - due posti;
 Ufficio del giudice di pace di Roma - quarantacinque posti;
 Ufficio del giudice di pace di Ostia - sei posti;
 Ufficio del giudice di pace di Tivoli - due posti;
 Ufficio del giudice di pace di Subiaco - un posto;
 Ufficio del giudice di pace di Velletri - quattro posti;
 Ufficio del giudice di pace di Viterbo - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- d) sono stati collocati in quiescenza;
- e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata - no PEC);
- codice di sicurezza (*password*).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo *e-mail* di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);



q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

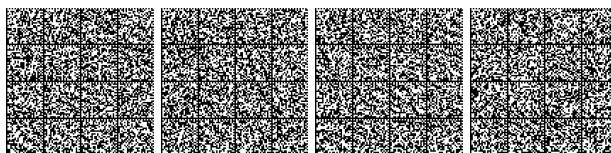
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.



Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.



8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

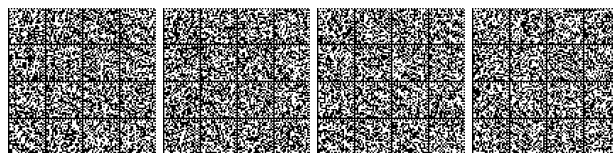
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.



Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Roma, 2 marzo 2023

Il Presidente: MELIADÒ

23E04050

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 21 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - otto posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo D. Lucania - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Nocera Inferiore - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cava De' Tirreni - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sarno - due posti

Ufficio del giudice di pace di Salerno - sette posti;

Ufficio del giudice di pace di Amalfi - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Buccino - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Capaccio - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Eboli - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Montecorvino Rovella - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Roccadaspide - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Vallo della Lucania - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Agropoli - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.



2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera c).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) Il proprio cognome e nome;

b) La data e il luogo di nascita;

c) Il codice fiscale;

d) Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) Il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) I numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) Il possesso della cittadinanza italiana;

h) Il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

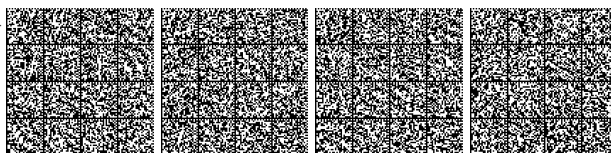
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.



10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) L'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) L'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) L'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) L'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) Lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) L'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) Lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

h) Il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) L'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta dai pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sotto-indicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

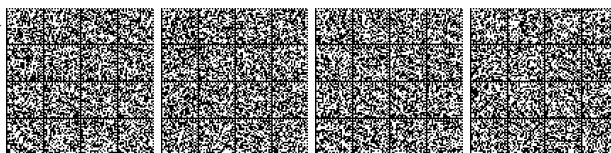
1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.



Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a viceprocuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a viceprocuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo: la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i viceprocuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale dei magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati dai magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, *test* e altre attività teorico-pratiche individuate dalla scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei *test*, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

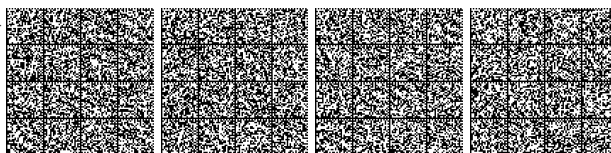
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.



12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci delle società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera c).

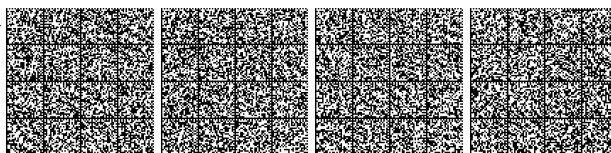
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Salerno, 21 dicembre 2022

Il Presidente: Russo

23E04051



CORTE DI APPELLO DI TORINO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 7 marzo 2023;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto, nonché quella adottata nella seduta del 15 febbraio 2023 con la quale sono stati aggiunti ulteriori posti vacanti ad integrazione di quelli già individuati;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Aosta - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Asti - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Cuneo - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ivrea - quattro posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Novara - un posto;

Procura della Repubblica presso il Tribunale Torino - dodici posti

Procura della Repubblica presso il Tribunale Verbania - un posto

Ufficio del giudice di pace di Alessandria - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Acqui Terme - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Tortona - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Aosta - tre posti;
Ufficio del giudice di pace di Biella - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Cuneo - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Saluzzo - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Torino - trenta posti;
Ufficio del giudice di pace di Pinerolo - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Vercelli - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Varallo - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

g) conoscenza della lingua francese (se aspirante a posti siti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta).

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.ono-ri> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

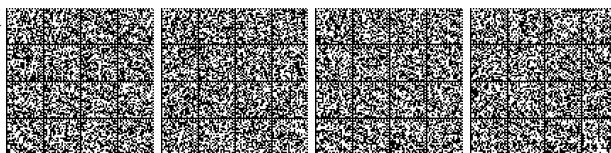
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).



3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it> onorari deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
- r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.



Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera *a)* del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalle delibere del Consiglio superiore della magistratura assunte in data 6 dicembre 2022 e 15 febbraio 2023, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

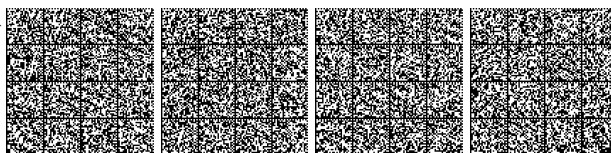
Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;



c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

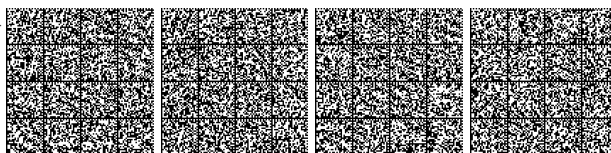
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.



2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Torino, 8 marzo 2023

Il Presidente: BARELLI INNOCENTI

23E04052

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 19 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca»;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto - quattro posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano - otto posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Rovereto - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cavalese - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Cles - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Mezzolombardo - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Pergine Valsugana - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Bolzano - nove posti;

Ufficio del giudice di pace di Bressanone/Brixen - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Merano/Meran - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Silandro/Schlanders - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Vipiteno/Sterzing - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano

g) conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistico italiano, tedesco o ladino (articoli 8, secondo comma, e 20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.it/> onorari per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

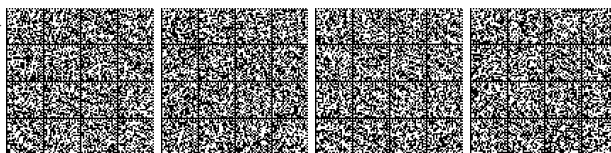
codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di invio della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.



7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea».

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.



La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuti conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di Appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'articolo 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero di posti elencati all'articolo 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

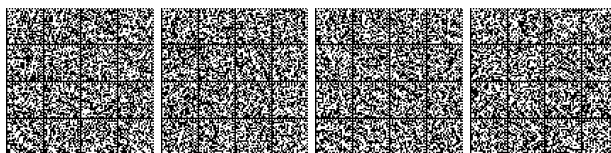
a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il Comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.



Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 4 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte di Appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica.

I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i rapporti di cui al comma 7, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati



che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi.

Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Trento, 19 dicembre 2022

Il Presidente reggente: SPINA

23E04053

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dal Consiglio giudiziario nell'adunanza del 21 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

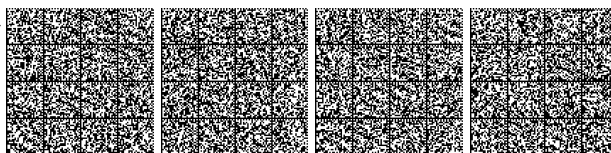
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nella seduta del 21 dicembre 2022 e del 15 febbraio 2023 con le quali sono stati individuati i posti vacanti da aggiungersi a quelli già pubblicati con delibera consiliare del 6 dicembre 2022;



Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia - due posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste - cinque posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Pordenone - tre posti;

Ufficio del giudice di pace di Trieste - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Udine - quattro posti;

Ufficio del giudice di pace di Tolmezzo - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Gorizia - due posti.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'url <https://concorsi.csm.onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it> onorari deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero.

La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;



s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi 10 anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM).

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

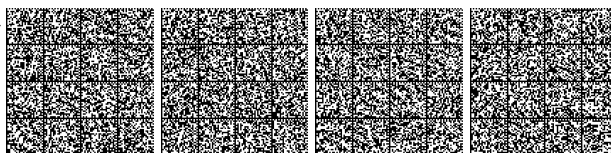
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.



Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentata per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti.

A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, il Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. Il Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica.

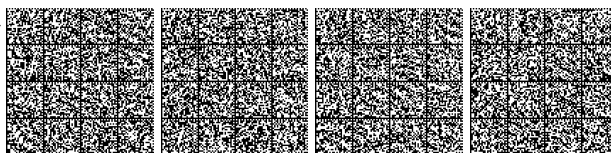
I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette al Consiglio giudiziario per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. Il Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.



8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, il Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dal Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

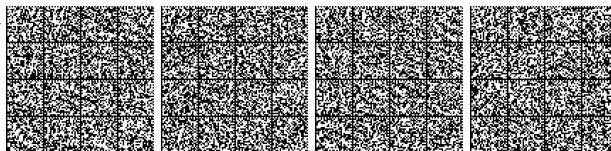
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.



Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Trieste, 24 febbraio 2023

Il Presidente: GORJAN

23E04054

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 14 dicembre 2022;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto 11 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:

Art. 1.

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova - quattro posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo - cinque posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso - tre posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia - sette posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona - cinque posti;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Padova - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Belluno - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Rovigo - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Chioggia - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Dolo - due posti;

Ufficio del giudice di pace di San Donà di Piave - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Verona - un posto;

Ufficio del giudice di pace di Legnago - due posti;

Ufficio del giudice di pace di Bassano del Grappa - un posto.

Art. 2.

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;



e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;

f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;

g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Art. 3.

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <https://concorsi.csm.onorari-per-effettuare-la-registrazione-e-la-presentazione-della-domanda>.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

codice fiscale;

data di nascita;

posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);

codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari> - deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

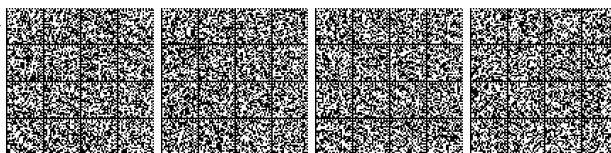
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alguno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.



10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

Art. 4.

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle università non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 6.

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

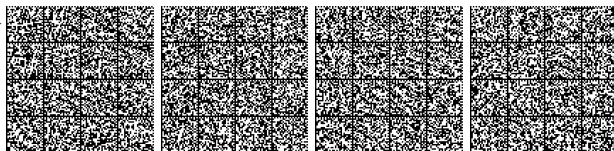
5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 7.

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalità di cui all'art. 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio



2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Art. 8.

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

a) il certificato penale;

b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;

c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata.

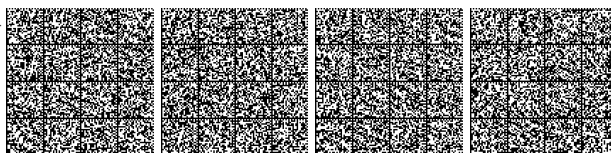
10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.



In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Art. 9.

Incompatibilità

(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 10.

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e).

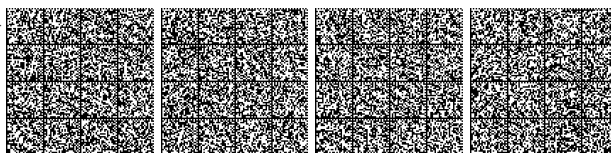
2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Venezia, 22 dicembre 2022

Il Presidente: CITTERIO

23E04055



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 8,00

